

RIESAME LEGGE REGIONALE

"NORME INTEGRATIVE ALLA L.R. n. 18 DEL 25.3.74"

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Illustre Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il Governo ha rinviato a nuovo esame la presente legge ripetendo le osservazioni già mosse precedentemente.

Per quanto riguarda l'articolo uno, nel richiamare le considerazioni svolte nei precedenti riesami, si sottolinea la limitata efficacia del principio sancito dall'art. 67 della legge n. 62/1953, data la diversità dei due sistemi retributivi - lo statale ed il regionale - a confronto, verticale il primo, orizzontale il secondo.

Tale principio, infatti, non può che trovare completa applicazione che in sede di formulazione degli Accordi contrattuali e non in sede di formazione di una volontà legislativa essenzialmente diretta a chiarire la "portata" di precedenti disposizioni legislative.

A parte, poi, che quando si sostiene che i trattamenti economici regionali sono più favorevoli rispetto a quelli statali, si possono dire cose inesatte se si generalizza, come è dimostrato dal fatto che la Regione ha dovuto in non pochi casi attribuire l'assegno ad personam al personale proveniente dai ruoli statali.

Va sottolineato, altresì, che l'art. 89 ha spiegato i suoi effetti anche nei confronti di personale pervenuto alla Regione in tempi relativamente recenti: e tanto per esplicita statuazione legislativa.

Si pensi a tal proposito che la riduzione di un anno è stata applicata:

- ai sensi della legge regionale 28.5.75, n. 45 - art. 3 ultimo comma - nei confronti del personale assunto dai Gruppi Consiliari, inquadrato nei ruoli regionali a partire dal 1° luglio 1975;
- ai sensi della legge regionale 7 giugno 1975, n. 52 e art. 1 ultimo comma - nei confronti del personale trasferito alla Regione dall'ISES, ISSCAL, GESCAL dal 1° gennaio 1975;
- ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977 n. 10 - art. 2 - nei confronti del personale trasferito dalla Gioventù Italiana dal 17.1.76.

Va precisato, infine, che quando al primo comma si parla di "personale inquadrato o inquadrabile" ai sensi delle leggi successivamente indi


cate, si fa riferimento al personale che, avendone maturato il diritto ai sensi delle leggi medesime, è stato effettivamente inquadrato con provvedimento esecutivo o trovasi in via di inquadramento. Le procedure di nomina nei ruoli possono comunque ritenersi esaurite, sicchè, il riferimento al personale "inquadrabile" (da intendersi in via di inquadramento) se era necessario all'atto della prima stesura del testo della legge (sono da allora trascorsi circa due anni), può anche ritenersi superfluo allo stato attuale; pertanto la dizione "inquadrabile" è sostituita da "che abbia maturato il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali".

Il Governo ha anche rilevato il contrasto dell'art. 2 con i principi generali in materia di assegno ad personam.

Pure con le riserve imposte dalla diversità dei sistemi, si condividono i rilievi del Governo, sicchè l'articolo 2 viene soppresso.

La II Commissione, sentite le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, ha approvato il nuovo testo della presente legge alla unanimità.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

La riduzione di un anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25.3.74, n. 18, compete a tutto il personale inquadrato o che abbia già maturato il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonché delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28. febbraio 1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n. 18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B"

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.

L'onere finanziario presunto derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in complessive £.2.700.000.000=.

Esso farà a carico per £.1.350.000.000= al Cap.52 del Bilancio di previsione per il 1979 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/4/1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art.4 legge regionale del 18/7/74 n.23, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro e per £.1.350 milioni al Cap.53 dello stesso Bilancio 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art.4 legge regionale n.23 del 18/7/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso lavoro straordinario 1978 e retro".-